



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.

1. PREMESSA

Il presente documento nasce dalla necessità di definire e standardizzare l'offerta del territorio relativamente al servizio di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori, disabili psichici, anziani e/o adulti inabili, donne in difficoltà.

L'intento è quello di implementare un sistema di qualità delle prestazioni che coniughi l'efficienza della spesa pubblica e tutela della dignità delle persone ospitate nelle strutture.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- ✓ L.R. n.22 del 9 maggio 1986 sul “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare gli articoli 20 e 23 che dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all’Albo Regionale previsto dall’art. 26 della medesima Legge ;
- ✓ D.P.R.S. 29/06/1988 come modificato ed integrato da D.P.R.S. n.158 del 04/06/1996 riguardante gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22
- ✓ Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali principi fondamentali innovativi di riforma sociale e di immediata applicazione in Sicilia per l'assoluta coerenza con il preesistente impianto legislativo regionale (Legge 22/86) che ha dato ampia rilevanza alla forma di accreditamento per l'erogazione dei servizi;
- ✓ D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ”;
- ✓ D.M. 21 maggio 2001, n. 308 recante regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000”.
- ✓ Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 “Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”;
- ✓ D.P.R.S. 26 maggio 2006: “Standard strutturali ed organizzativi della tipologia di servizio denominata *Casa Famiglia* relativa alla sezione minori dell’Albo di cui all’art.26 della legge regionale 9 maggio 1986, n.22”;
- ✓ D.P.R.S. 31 marzo 2015 “Approvazione degli standard strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: centri antiviolenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, casa di accoglienza per gestanti e madri con figli”;
- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
- ✓ Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 “Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”

3. SEZIONI E TIPOLOGIE STRUTTURE DA ACCREDITARE

❖ Sezione Minori

- A. Comunità Alloggio per minori in convitto;
- B. Casa Famiglia per minori;

C. Istituti educativo assistenziali per minori in semiconvitto;

❖ **Sezione Disabili**

D. Comunità Alloggio per disabili psichici;

❖ **Sezione Anziani e Adulti inabili**

E. Comunità Alloggio per anziani /o adulti inabili;

F. Casa di Riposo;

G. Casa Protetta per anziani e/o adulti inabili;

❖ **Sezione Donne in difficoltà**

H. Case di accoglienza per donne in difficoltà;

❖ **SEZIONE MINORI**

A - COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

La Comunità Alloggio è destinata ai minori da 6 a 18 anni residenti nel Comune di Misterbianco nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile di affidamento del minore al S.S. del Comune con disposizione di collocamento presso idonea struttura, ovvero un provvedimento amministrativo dell'A.C. ai sensi dell'art. 403 del C.C. La permanenza potrà prolungarsi fino al completamento del percorso scolastico previa autorizzazione del Tribunale di riferimento. Ha una capacità ricettiva di 8/10 posti, ospita minori appartenenti alle fasce di età 6/13 o 14/18. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996.

B – CASA FAMIGLIA PER MINORI

Si tratta di una struttura di accoglienza con finalità educative e sociali destinata ai minori, nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione, la caratteristica della struttura è la presenza di un nucleo educativo costituito da un minimo di due persone legate da un vincolo matrimoniale operante presso la propria abitazione. La capacità ricettiva è di n. 6 minori compresi in tre fasce di età: 0-6 anni, 7-13 anni, 14-18 anni. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 26 maggio 2006

C - ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI IN SEMICONVITTO

L'Istituto Educativo Assistenziale è destinato ai minori, da 3 a 18 anni, residenti nel Comune di Misterbianco, nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile di affidamento del minore al S.S. del Comune con disposizione di collocamento presso idonea struttura, ovvero un provvedimento amministrativo dell'A.C. ai sensi dell'art. 403 del C.C. L'Istituto Educativo Assistenziale rappresenta una forma di aiuto e sostegno alle famiglie non completamente in grado di accudire, istruire ed educare i propri figli, rivolta a minori di età compresa tra 3 e 18 anni. La permanenza potrà prolungarsi fino al completamento del percorso scolastico previa autorizzazione del Tribunale di riferimento. La capacità ricettiva varia da istituto a istituto ed è riportata nei decreti di iscrizione all'Albo regionale. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996.

❖ SEZIONE DISABILI

D - COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

La Comunità Alloggio per disabili psichici è destinata a cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, assicurando una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che garantiscano una convivenza di tipo familiare ed al tempo stesso la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti. Il ricovero può essere disposto anche da un provvedimento amministrativo dell'A.C. ai sensi dell'art. 404 del C.C. Ha una capacità ricettiva di 8/10 posti. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988, e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996.

❖ SEZIONE ANZIANI E ADULTI INABILI

E – COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI E/O ADULTI INABILI

La Comunità Alloggio è destinata ad anziani ed adulti inabili soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio. Ha una capacità ricettiva di **8/10** posti ed ospita anziani ed adulti inabili soli e/o senza adeguato supporto familiare. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996.

F – CASA DI RIPOSO

La Casa di Riposo è destinata ad accogliere prevalentemente persone in età pensionabile autosufficiente o parzialmente non autosufficiente. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996.

G – CASA PROTETTA PER ANZIANI E/O ADULTI INABILI

La Casa Protetta ospita anziani in stato di parziale o totale non autosufficienza, regolarmente certificato in ogni caso dall'A.S.P. competente. Gli alloggi protetti, la cui aggregazione individua la “casa protetta” non differiscono sostanzialmente dai comuni appartamenti di abitazione, onde conseguire il doppio risultato di far vivere l'ospite in un habitat simile a quello di provenienza. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996.

❖ SEZIONE DONNE IN DIFFICOLTÀ

H- CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ

La Casa di Accoglienza è destinata alle gestanti e alle donne con figli minori, alle donne vittime di violenza residenti nel Comune di Misterbianco, che si trovano temporaneamente in una situazione di difficoltà. La Casa di accoglienza costituisce un sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno reso necessari il ricorso alla struttura e scongiurano il rischio di una eventuale separazione madre - figlio. Ha capacità ricettiva di 20 utenti in totale. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996 nonché dal D.P.R.S. 31 marzo 2015.

4. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

Gli Enti, ai fini dell'accREDITamento, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 22/86 e approvati dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n.158 del 4 Giugno 1996 oltre a quanto di seguito indicato:

- 1) Scopo sociale specifico che sia coerente con l'attività oggetto dell'accreditamento;
- 2) Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86;
- 3) Iscrizione C.C.I.A.A.;
- 4) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del codice degli appalti (D.L.n. 50/2016);
- 5) Non avere esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;
- 6) Eventuale iscrizione all'Albo delle Cooperative e possesso del certificato di revisione ai sensi del D.Lgs. 220/2002 (solo per le cooperative);
- 7) Figure professionali coerenti con quanto richiesto per ogni specifico servizio;
- 8) Presenza di idonei strumenti di coordinamento, monitoraggio e valutazione della qualità del servizio anche finalizzati alla rilevazione della soddisfazione del servizio;
- 9) Esperienza documentata di almeno due anni precedenti la domanda di accreditamento relativa alle attività per cui si chiede l'accreditamento;
- 10) Adozione degli strumenti previsti per la elaborazione dei piani individualizzati (es.:P.E.I.);
- 11) Rete territoriale attivata con enti pubblici e privati per attività svolte nello specifico settore di intervento;
- 12) Carta dei servizi;
- 13) Tabella Dietetica vistata dal SIAN;
- 14) Sede del servizio nell'ambito territoriale regionale;
- 15) Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore ;
- 16) Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo lavori nella struttura;
- 17) Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dalla legge 81/2008 in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 18) Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
- 19) Rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva;
- 20) Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza dovrà essere presentata a seguito di avviso pubblico secondo le modalità e i tempi in esso indicati.

L'istanza dovrà, inoltre, essere presentata con riferimento ad ogni specifico servizio, tra quelli per i quali è prevista l'introduzione del regime di accreditamento, e deve essere compilata su modello predisposto dall'ufficio di servizio Sociale.

Documentazione da allegare all'istanza:

- 1) Copia autenticata iscrizione all'Albo Regionale;
- 2) Copia autenticata Statuto e Atto Costitutivo;
- 3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, inerente i requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma dei soggetti che attualmente rivestono nell'Ente cariche con poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, inerente i requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, inerente i requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) Copia Tabella dietetica vistata dal SIAN;
- 7) Carta dei Servizi;

6. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PUBBLICAZIONE ELENCO

Le istanze verranno valutate da una Commissione nominata dal Responsabile del Settore “Affari Sociali” e composta da n. 3 componenti:

- 1) il Responsabile del Settore “Affari Sociali”,
- 2) il Responsabile Amministrativo del Procedimento
- 3) l’Assistente Sociale competente in relazione alla tipologia della struttura per cui si chiede l’accreditamento.

Si procederà quindi alla verifica della regolarità delle istanze presentate e della sussistenza dei requisiti richiesti. Successivamente si provvederà alla predisposizione dell’elenco provvisorio dei soggetti ammessi, suddiviso per tipologia sulla base dei seguenti criteri:

- 1) la distanza massima dal confine del territorio comunale di Misterbianco, con priorità alle strutture più vicine, privilegiando così il criterio della territorialità per mantenere i contatti dell’utente con il proprio contesto di vita e favorire il monitoraggio da parte del Servizio Sociale;
- 2) in caso di parità del requisito della territorialità si terrà conto dell’ordine temporale di presentazione della istanza al protocollo generale.

L’elenco così predisposto verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e gli enti avranno 10 giorni di tempo per eventuali ricorsi.

Trascorso tale termine si procederà con atto dirigenziale all’approvazione dell’elenco definitivo che verrà pubblicato a norma di legge sul sito web del Comune.

Il Comune si riserva di procedere agli opportuni controlli, anche presso le strutture, per verificare il possesso dei requisiti previsti, nonché per valutare la qualità delle prestazioni svolte dagli Enti gestori.

7. CRITERI DI PRIORITA’ DI SCELTA DELLA STRUTTURA OVE EFFETTUARE I RICOVERI

L’inserimento nell’elenco non costituisce vincolo per la stipulazione della convenzione ma presupposto necessario per l’eventuale affidamento dei servizi in oggetto.

Il Servizio Sociale Professionale, definito il bisogno del collocamento dell’utente, individua la tipologia di offerta più adeguata e, fermo restando la priorità di scelta da parte dell’utente ove possibile, provvede alla individuazione della struttura tra quelle in elenco.

Ne caso in cui la scelta debba ricadere in capo al S.S.P. verranno tenute in conto le seguenti priorità:

- la distanza massima dal confine del territorio comunale di Misterbianco, con priorità alle strutture più vicine, privilegiando così il criterio della territorialità per mantenere i contatti dell’utente con il proprio contesto di vita e favorire il monitoraggio da parte del Servizio Sociale.
- in caso di parità del requisito della territorialità, verrà adottato il criterio della rotazione, seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente.

Qualora si presentasse eccezionalmente la necessità di privilegiare, nell’esclusivo interesse dell’utente una struttura in grado di rispondere a precisi requisiti, ritenuti indispensabili al benessere dell’utente, esplicitati e motivati in apposita relazione del Servizio Sociale, il Responsabile del Settore può autorizzare con proprio provvedimento l’inserimento in una struttura, in deroga ai criteri sopra indicati, nei seguenti casi:

- vincoli connessi con la vicinanza o lontananza rispetto all’ambiente di vita, compresa la necessità di particolare custodia;
- prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- incompatibilità dell’ospite, debitamente motivata, con altri componenti della struttura;
- opportunità, debitamente motivata, di mantenere legami significativi con soggetti inseriti nella struttura, con la rete familiare e/o con il territorio di residenza;

In ragione dell'urgenza che spesso caratterizza le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si riserva di non avvalersi di strutture presenti nell'elenco, qualora quelle rispondenti alle caratteristiche del caso non siano disponibili all'accoglienza secondo la tempistica prevista dal decreto del Giudice.

Nel caso in cui l'utente scelga una struttura che non risulta tra quelle accreditate, si provvederà a richiedere alla stessa l'inserimento nell'elenco.

Una volta individuata la struttura si procederà alla stipula della convenzione sulla base degli schemi tipo approvati dalla Regione con D.P.R.S. n.158 del 04/06/1996. Successivamente con determina dirigenziale si procederà all'autorizzazione al ricovero con assunzione del relativo impegno di spesa e con attribuzione del CIG.

8. IMPEGNI DELL'ENTE ACCREDITATO

L'ente accreditato si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- gestire il servizio secondo le modalità di cui alla convenzione;
- non sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento
- stipulare idonea polizza assicurativa, prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio;

9. CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Misterbianco procederà ogni due anni alle verifiche sul mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento. La perdita anche di un solo requisito comporterà la decadenza dall'accreditamento e la cancellazione dall'Albo. Eventuali inadempienze agli obblighi previsti dal contratto che verrà sottoscritto saranno sanzionate secondo quanto previsto nel contratto stesso. La verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano individualizzato rimane a cura del Servizio Sociale che ha preso in carico l'utente.

L'Ente si riserva comunque, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alle verifiche anche mediante sopralluoghi presso le strutture.